

**DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ATTUATE**  
**NELL'AREA MARINA PROTETTA DI "PUNTA CAMPANELLA**  
*Decreto del Ministero dell'Ambiente del 12 dicembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni*

**TITOLO 1**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

Art.1

Oggetto

Il presente disciplinare regola le attività nell'Area Naturale Marina Protetta di "Punta Campanella" in attuazione del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 12 dicembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.2

*Delimitazione e Zone dell'Area Marina Protetta di "Punta Campanella"*

L'Area Marina Protetta di "Punta Campanella" è delimitata dalla congiungente i seguenti punti, comprendendo anche i relativi territori costieri appartenenti al demanio marittimo:

	Latitudine	Longitudine
AA)	40° 38'. 10 N	14° 21'. 10 E
A)	40° 38'. 41 N	14° 21'. 14 E
B)	40° 37'. 27 N	14° 19'. 44 E
C)	40° 36'. 53 N	14° 19'. 42 E
D)	40° 35'. 10 N	14° 18'. 90 E
E)	40° 33'. 99 N	14° 19'. 48 E
F)	40° 34'. 28 N	14° 19'. 93 E
G)	40° 34'. 04 N	14° 20'. 40 E
H)	40° 34'. 29 N	14° 20'. 92 E
I)	40° 34'. 59 N	14° 21'. 06 E
IA)	40° 35'. 02 N	14° 22'. 29 E
L)	40° 35'. 46 N	14° 23'. 51 E
W)	40° 35'. 01 N	14° 23'. 51 E
U)	40° 34'. 88 N	14° 25'. 01 E
T)	40° 34'. 88 N	14° 25'. 38 E
S)	40° 34'. 66 N	14° 25'. 88 E
K)	40° 34'. 82 N	14° 26'. 47 E
Z)	40° 35'. 12 N	14° 26'. 47 E
Y)	40° 35'. 25 N	14° 25'. 98 E
N)	40° 35'. 21 N	14° 24'. 00 E
O)	40° 35'. 63 N	14° 24'. 00 E
P)	40° 36'. 50 N	14° 26'. 12 E
Q)	40° 36'. 91 N	14° 27'. 00 E
R)	40° 36'. 92 N	14° 27'. 81 E"
RR)	40° 37'. 02 N	14° 27'. 76 E"

Essa è suddivisa in tre tipologie di aree: zone A di riserva integrale, zone B di riserva

generale e zone C di riserva parziale.

a) Le zone A di riserva integrale, di seguito denominate "Zone A" sono:

- l'area circostante lo scoglio di Vetara e la secca a ponente delle isole Li Galli, delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:

	Latitudine	Longitudine
<b>M)</b>	40° 35'. 20 N	14° 23'. 51 E
<b>W)</b>	40° 35'. 01 N	14° 23'. 51 E
<b>U)</b>	40° 34'. 88 N	14° 25'. 01 E
<b>X)</b>	40° 35'. 25 N	14° 25'. 27 E

- l'area circostante lo scoglio Vervece delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:

	Latitudine	Longitudine
<b>BA)</b>	40° 37'. 42 N	14° 19'. 66 E
<b>B)</b>	40° 37'. 27 N	14° 19'. 44 E
<b>BC)</b>	40° 37'. 08 N	14° 19'. 42 E
<b>BB)</b>	40° 36'. 98 N	14° 19'. 71 E

b) Le zone B di riserva generale, sono in numero di tre e denominate *Zona B1*, *Zona B2* e *Zona B3*, così come di seguito riportate:

- la *Zona B1* compresa tra l'estremo sud della Cala di Mitigliano e il lato nord della Punta di Montalto, inclusa l'area di Mortelle, delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:

	Latitudine	Longitudine
<b>DD)</b>	40° 34'. 99 N	14° 19'. 42 E
<b>D)</b>	40° 35'. 10 N	14° 18'. 90 E
<b>E)</b>	40° 33'. 99 N	14° 19'. 48 E
<b>F)</b>	40° 34'. 28 N	14° 19'. 93 E
<b>G)</b>	40° 34'. 04 N	14° 20'. 40 E
<b>H)</b>	40° 34'. 29 N	14° 20'. 92 E
<b>I)</b>	40° 34'. 59 N	14° 21'. 06 E
<b>II)</b>	40° 34'. 81 N	14° 20'. 90 E

- la *Zona B2* compresa tra lo scoglio Scruopolo, isola d'Isca inclusa, e la punta a ponente della Grotta Matera, delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:

	Latitudine	Longitudine
<b>IIA)</b>	40° 35'. 22 N	14° 22'. 10 E
<b>IA)</b>	40° 35'. 02 N	14° 22'. 29 E
<b>L)</b>	40° 35'. 46 N	14° 23'. 51 E
<b>M)</b>	40° 35'. 20 N	14° 23'. 51 E
<b>N)</b>	40° 35'. 21 N	14° 24'. 00 E
<b>O)</b>	40° 35'. 63 N	14° 24'. 00 E
<b>P)</b>	40° 36'. 50 N	14° 26'. 12 E
<b>PP)</b>	40° 36'. 75 N	14° 25'. 86 E

In tale area sono previsti:

Il corridoio "UNO", delimitato dagli estremi a terra del fiordo di Crapolla e dalla congiungente i punti sottoindicati:

	Latitudine	Longitudine
<b>IIB)</b>	40° 35'. 55 N	14° 22'. 80 E
<b>IB)</b>	40° 35'. 21 N	14° 22'. 81 E
<b>IC)</b>	40° 35'. 32 N	14° 23'. 16 E
<b>IIC)</b>	40° 35'. 47 N	14° 22'. 87 E

e il corridoio “DUE” delimitato dalla congiungente i punti sottoindicati:

	Latitudine	Longitudine
<b>L)</b>	40° 35'. 46 N	14° 23'. 51 E
<b>M)</b>	40° 35'. 20 N	14° 23'. 51 E
<b>N)</b>	40° 35'. 21 N	14° 24'. 00 E
<b>O)</b>	40° 35'. 63 N	14° 24'. 00 E

- la *Zona B3* circostante le isole Li Galli delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:

	Latitudine	Longitudine
<b>X)</b>	40° 35'. 25 N	14° 25'. 27 E
<b>Y)</b>	40° 35'. 25 N	14° 25'. 98 E
<b>Z)</b>	40° 35'. 12 N	14° 26'. 47 E
<b>K)</b>	40° 34'. 82 N	14° 26'. 47 E
<b>S)</b>	40° 34'. 66 N	14° 25'. 88 E
<b>T)</b>	40° 34'. 88 N	14° 25'. 38 E
<b>U)</b>	40° 34'. 88 N	14° 25'. 01 E

In tale area è previsto un corridoio di accesso “TRE” delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

	Latitudine	Longitudine
<b>X)</b>	40° 35'. 25 N	14° 25'. 27 E
<b>XB)</b>	40° 35'. 25 N	14° 25'. 61 E
<b>T)</b>	40° 34'. 88 N	14° 25'. 38 E
<b>U)</b>	40° 34'. 88 N	14° 25'. 01 E

I corridoi “UNO”, “DUE” e “TRE” fanno parte dell'area marina protetta di “Punta Campanella” e ad essi si applica la regolamentazione prevista per le zone B riportate negli articoli che seguono e che specificano le modalità di accesso e di comportamento negli stessi.

### Art.3 *Segnaletica*

Nell'area protetta, così come nell'articolo precedente, del presente disciplinare, sono presenti cinque tipologie di segnalamenti per l'individuazione delle aree d'ormeggio e d'ancoraggio libero:

- 1) boe costituite da struttura metallica centrale e di galleggianti cilindrici, di colore giallo, munite di radar reflector e lampeggiatore notturno per la delimitazione delle Zone A e di alcuni punti del limite verso il largo dell'area protetta;
- 2) pali costituiti da strutture in acciaio, di colore giallo, muniti di racon e lampeggiatore, posizionati sulla costa, per l'individuazione dei limiti delle zone B e C;

- 3) boe di forma cilindrica di colore giallo per la delimitazione delle aree di ormeggio, di ancoraggio e dei corridoi;
- 4) gavitelli di forma biconica di colore giallo per le attività di diporto nautico, di trasporto collettivo, ricerca scientifica e di servizio;
- 5) gavitelli di forma biconica di colore giallo-rosso per le attività di immersione.

Nelle aree di pericolo alla navigazione le boe di delimitazione di cui al punto 3) del presente articolo potranno essere anche dotate di segnalamento luminoso per assicurarne la visibilità nelle ore notturne. In alternativa alle boe di cui al punto 3) le aree di ormeggio ed ancoraggio potranno essere individuate anche mediante l'utilizzo di punti cospicui sulla costa.

#### Art.4 *Ente Gestore*

L'Area Marina Protetta (AMP) di "Punta Campanella", istituita con Decreto del Ministero dell'Ambiente del 12.12.1997 e successive modifiche ed integrazioni è gestita dal "Consorzio di Gestione Riserva Naturale Marina di "Punta Campanella" con la partecipazione dei Comuni di: Massa Lubrense (Na), Piano di Sorrento (Na), Positano (Sa), S. Agnello (Na), Sorrento (Na) e Vico Equense (Na).

#### Art.5 *Divieti*

All'interno dell'Area Marina Protetta di "Punta Campanella" come individuata dall'art.2 del presente disciplinare attuativo, sono vietate, ad esclusione di quanto riportato negli articoli che seguono, le attività che compromettono le caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e le finalità istitutive dell'area naturale marina protetta medesima, ai sensi dell'art.19, comma 3, della legge n. 394 del 6 dicembre 1991.

In particolare sono vietate:

- a) la navigazione a motore, l'accesso e la sosta di navi e natanti di qualsiasi genere e tipo ad eccezione di quanto riportato negli articoli che seguono;
- b) la cattura, la raccolta, il danneggiamento di specie animali e vegetali e, in genere, qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento della biocenosi, ivi compresa l'immissione di specie estranee, nonché l'asportazione di rocce, minerali e reperti archeologici;
- c) l'alterazione con qualunque mezzo, diretta o indiretta, anche temporanea, dell'ambiente marino, nonché la discarica sia di materiali inerti che di rifiuti solidi o liquidi;
- d) l'introduzione di armi, esplosivi o di qualsiasi mezzo distruttivo e di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;
- e) le attività che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area;

- f) la pesca subacquea, quella a strascico e quella a circuizione;
- g) l'utilizzo di moto d'acqua e la pratica dello sci nautico;

Art.6  
*Attività di sorveglianza*

La sorveglianza dell'Area Marina Protetta di "Punta Campanella" è esercitata ai sensi dell'art.19, comma 7 della legge n. 394 del 6 dicembre 1991, come modificato dall'art.2, comma 17, della legge n. 426 del 9 dicembre 1998, dalla Capitaneria di Porto, nonché dalle polizie degli Enti Locali delegati nella gestione delle medesime aree protette.

Art.7  
*Limiti di velocità e tipologia delle imbarcazioni*

Nell'area protetta, è consentita la navigazione a motore delle imbarcazioni non superiori a 18 m f.t., rispettando le seguenti velocità :

max 5 (cinque) nodi nelle Zone B  
max 10 (dieci) nodi nelle Zone C .

E' altresì consentita la navigazione a vela ed a remi per imbarcazioni non superiori a 24 m. f.t.

Art.8  
*Agevolazioni*

Per quanto riguarda il presente disciplinare, salvo altre esplicite specificazioni, è da considerare residente, di seguito indicati "Residenti": la persona fisica iscritta da almeno due anni all'anagrafe di uno dei Comuni aderenti al Consorzio di Gestione della Riserva Marina nonché la persona giuridica con sede legale ed operativa da almeno un anno in uno dei Comuni del Consorzio di Gestione della Riserva Marina di "Punta Campanella" ed il cui capitale di maggioranza sia detenuto dai residenti nei Comuni come sopra specificato.

## TITOLO 2

### **DISPOSIZIONI PER LE ATTIVITA' DI IMMERSIONE SUBACQUEA**

Art.9  
*Immersioni nelle Aree della Riserva Marina*

L'attività d'immersione subacquea dilettantistica, amatoriale e sportiva è consentita nelle *Zone A, Zone B e Zone C*, con o senza apparecchi di respirazione automatici, e disciplinate dagli articoli seguenti. Nelle *zone C*, non è da considerare immersione subacquea il semplice l'utilizzo di maschere e pinne a scopo ludico.

Nell'Area Marina Protetta di "Punta Campanella" l'esercizio dell'attività di immersione con Auto Respiratore ad Aria (A.R.A.) è consentita solo ed esclusivamente a persone munite di brevetto di immersione subacquea con A.R.A. o frequentanti un corso per il

conseguimento di un brevetto ed accompagnati dall'istruttore.

L'esercizio dell'attività subacquea lavorativa e professionale è soggetto a preventiva autorizzazione da parte dell'Ente Gestore di concerto con le istituzioni e gli enti proposti alla disciplina e controllo delle attività marinarie.

#### Art.10

##### *Tipologia dell'utenza per la subacquea*

S'individuano le seguenti utenze per le attività subacquee:

- a) Centri ed Associazioni no profit residenti nei Comuni del Consorzio di Gestione, di seguito denominati "Centri" il cui oggetto sociale preveda l'attività didattica secondo gli standard di strutture a carattere nazionali ;
- b) Diving ed imprese commerciali, il cui oggetto sociale preveda l'attività imprenditoriale di immersione subacquea, residenti nei Comuni del Consorzio di Gestione, di seguito denominati "Diving";
- c) Subacquei residenti nei Comuni del Consorzio di Gestione, di seguito denominati "Residenti";
- d) Subacquei, Centri ed Associazioni no profit, Diving ed imprese commerciali di settore non residenti nei Comuni del Consorzio di Gestione di seguito denominati "Non Residenti".

#### Art.11

##### *Modalità di accesso alle aree di Riserva per attività di immersione*

In attuazione del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 12 dicembre 1997, istitutivo dell'Area Naturale Marina Protetta di "Punta Campanella" e successive modifiche ed integrazioni, nelle Zone "A", Zone "B" e Zone "C" dell'area protetta, le immersioni subacquee sono guidate. Si accede alle aree di immersioni, con imbarcazioni munite di licenza di trasporto collettivo, di noleggio o di unità abilitate alla navigazione ad uso privato o in conto proprio nelle acque marittime, secondo le disposizioni previste dal D.L. n.535 del 21 ottobre 1996 e la L. n.472 del 7 dicembre 1999.

I Residenti possono accedere alle aree di immersione nelle "zone C" con mezzo nautico proprio e secondo le modalità previste dall'art.14

#### Art.12

##### *Immersioni in Zona A*

Le immersioni sono autorizzate dall'Ente Gestore, previa prenotazione. Sono consentite le visite guidate subacquee, regolamentate ed autorizzate dall'Ente gestore, per un periodo massimo di mesi sei l'anno, secondo percorsi prefissati, da svolgersi esclusivamente con l'ausilio di guide appositamente formate ed autorizzate dall'Ente Gestore. Le citate visite potranno essere effettuate per un massimo di tre giorni a settimana per entrambe le zone e nel numero massimo di un turno al giorno di non più di 15 persone, rispettando un rapporto guida/sub non minore a 1:5; tale rapporto dovrà essere rispettato anche a bordo dell'imbarcazione. Le autorizzazioni rilasciate dall'Ente Gestore seguiranno l'ordine di priorità come riportato nella tabella seguente, dove in funzione del periodo temporale, posto in prima colonna si riporta, nelle colonne successive, la distribuzione massima dei giorni di utilizzo dell'area di immersione per ogni tipologia di utente:

<b>Periodo</b>	<b>Centri (nr. max di giorni)</b>	<b>Diving (nr. Max di giorni)</b>	<b>Residenti (nr. max di giorni)</b>	<b>Non Residenti (nr. max di giorni)</b>
01/05- 30/06	10	9	4	4
01/07- 30/09	3	30	3	3
01/10- 30/10	4	4	3	4

Le immersioni saranno consentite ai soli brevettati e guidate da personale autorizzato (guide subacquee) dall'Ente Gestore ed a pagamento.

Le tariffe e le modalità di pagamento saranno stabilite con determinazione dell'Ente Gestore e graduate con importo decrescente di onerosità come segue:

- a) Non residenti;
- b) Diving;
- c) Centri e Residenti.

Le guide formate ed autorizzate dall'Ente Gestore non sono responsabili per la sicurezza in immersione ed hanno essenzialmente funzioni di controllo ambientale, di divulgazione di comportamenti da tenere in acqua riguardanti le norme, emanate dall'Ente Gestore, sulle attività compatibili con la tutela dell'ambiente marino; le guide dovranno essere comunque disponibili a fornire tutta la collaborazione ed assistenza per quanto di loro conoscenza in merito ad aspetti biologici-naturalistici e paesaggistici dei fondali marini;

#### Art.13

##### *Immersioni in Zona B*

Le immersioni sono autorizzate dall'Ente Gestore in base alle seguenti modalità:

- a) al Centro, a richiesta, sarà rilasciata autorizzazione annuale dietro il pagamento del canone, determinato dall'Ente Gestore. Potranno effettuare le immersioni i soci iscritti al Centro alla data del 12 dicembre 1997, i Residenti iscritti al Centro dopo il 12 dicembre 1997, nonché i soci brevettati da corsi di immersione del Centro. Le immersioni dovranno essere guidate da personale del Centro in possesso di brevetto minimo di Dive Master o da guide autorizzate dall'Ente Gestore ed in rapporto guida/sub non inferiore a 1:10;
- b) al Diving, a richiesta, sarà rilasciata autorizzazione annuale dietro il pagamento del canone determinato dall'Ente Gestore. Le immersioni saranno guidate da personale del Diving in possesso di brevetto minimo di Dive Master o da guide autorizzate dall'Ente Gestore ed in rapporto guida/sub non inferiore 1: 10;
- c) al Non Residente ed al Residente a richiesta, sarà rilasciata apposita autorizzazione di volta in volta, dietro pagamento del corrispettivo determinato dall'Ente Gestore. Le immersioni sono accompagnate da guide autorizzate dall'Ente Gestore; il rapporto guida/sub dovrà essere non minore a 1:10.

I Centri ed i Diving che non intendano avere l'autorizzazione annuale saranno considerati alla stregua dei Non Residenti.

L'Ente Gestore potrà richiedere il pagamento di un corrispettivo monetario individuale per immersione.

Art.14  
*Immersioni in zona C*

Le immersioni sono autorizzate dall'Ente Gestore in base alle seguenti modalità:

- a) al Centro, a richiesta, sarà rilasciata autorizzazione annuale dietro il pagamento del canone, determinato dall'Ente Gestore. Potranno effettuare le immersioni i soci iscritti al Centro alla data del 12 dicembre 1997, i Residenti iscritti al Centro dopo il 12 dicembre 1997, nonché i soci brevettati da corsi di immersione del Centro. Le immersioni dovranno essere guidate da personale del Centro in possesso di brevetto minimo di Dive Master o da guide autorizzate dall'Ente Gestore ed in rapporto guida/sub non inferiore a 1:10;
- b) al Diving, a richiesta, sarà rilasciata autorizzazione annuale dietro il pagamento del canone determinato dall'Ente Gestore. Le immersioni saranno guidate da personale del Diving in possesso di brevetto minimo di Dive Master o da guide autorizzate dall'Ente Gestore ed in rapporto guida/sub non inferiore 1:10;
- c) al Residente, a richiesta, previa esibizione di brevetto rilasciato da una delle organizzazione di settore, sarà rilasciata autorizzazione annuale, dietro il pagamento di un canone determinato dall'Ente Gestore. I Residenti dovranno immergersi almeno in coppia;
- d) al non Residente, a richiesta, sarà rilasciata apposita autorizzazione di volta in volta, dietro pagamento del corrispettivo determinato dall'Ente Gestore; il rapporto guida/sub dovrà essere non minore a 1:10.

I Diving, i Centri ed i Residenti che non intendano avere l'autorizzazione annuale saranno considerati alla stregua dei Non Residenti.

L'Ente Gestore potrà richiedere il pagamento di un corrispettivo monetario individuale per immersione.

Art.15  
*Tariffe*

Il versamento del canone annuale consentirà l'immersione sia in "Zone B" sia in "Zona C".

Art.16  
*Rilascio delle autorizzazioni per l'attività di immersione subacquea*

Il rilascio di autorizzazione annuale per l'attività di immersione subacquea è subordinato alla presentazione di istanza in bollo con allegati:

- a) per il Centro:
  1. copia dell'atto costitutivo e dello Statuto;
  2. dichiarazione del legale rappresentante riportante il numero di codice fiscale, gli estremi della Polizza Assicurativa Responsabilità Civile verso terzi, gli estremi dell'iscrizione al Registro nel caso di unità adibite alla navigazione ad uso privato o in conto proprio nelle acque marittime, della concessione demaniale marittima di



stazionamento dell'imbarcazione nonché dei brevetti di responsabili e guide delle attività subacquee e della liberatoria al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge n.675/1996

3. copia della certificazione dell'affiliazione, in corso di validità ad una scuola di immersione per il rilascio di brevetti;
4. ricevuta di pagamento del canone;
5. elenco Soci dell'anno in corso;
6. copia di un documento di riconoscimento del rappresentante legale;
7. dichiarazione di assunzione delle responsabilità

b) per il Diving:

1. certificato di vigenza rilasciato dalla Camera di Commercio;
2. dichiarazione del legale rappresentante riportante gli estremi della Polizza Assicurativa Responsabilità Civile verso terzi, gli estremi dell'iscrizione al Registro nel caso di unità adibite al traffico passeggeri, al noleggio ovvero alla navigazione ad uso privato o in conto proprio nelle acque marittime, della concessione demaniale marittima di stazionamento dell'imbarcazione nonché dei brevetti di responsabili e guide delle attività subacquee e la liberatoria al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge n.675/1996;
3. ricevuta di pagamento del canone;
4. copia di un documento di riconoscimento del rappresentante legale o del titolare dell'azienda;
5. dichiarazione di assunzione delle responsabilità

c) per il Residente:

1. dichiarazione del richiedente attestante la residenza, gli estremi del brevetto e la liberatoria al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge n.675/1996;
2. ricevuta di pagamento del canone;
3. copia di un documento di riconoscimento del richiedente;
4. dichiarazione di assunzione delle responsabilità

d) per il Non Residente:

1. dichiarazione del richiedente attestante gli estremi del brevetto e la liberatoria al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge n.675/1996;
2. ricevuta di pagamento del corrispettivo inerente l'immersione giornaliera;
3. copia di un documento di riconoscimento del richiedente;
4. dichiarazione di assunzione delle responsabilità.

In caso di immersione collettiva da parte di un diving o di un centro non residente l'istanza sarà presentata dal rappresentante legale e corredata della seguente documentazione:

1. dichiarazione del richiedente attestante gli estremi dei brevetti dei partecipanti all'immersione e re relative liberatorie al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge n.675/1996;
2. ricevuta di pagamento del corrispettivo inerente l'immersione giornaliera;
3. copia di un documento di riconoscimento del richiedente;
4. dichiarazione di assunzione delle responsabilità.

Le autorizzazioni devono essere custodite a bordo ed esibite agli organi di controllo.

Art.17  
*Registro delle immersioni*

I Centri ed i Diving dovranno riportare in un apposito registro vidimato dall'Ente Gestore, per ogni immersione: la data, la località dell'immersione, gli estremi dei partecipanti e dei relativi brevetti, i responsabili dell'immersione e le relative liberatorie al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge n.675/1996. Questo registro dovrà essere tenuto aggiornato a fine immersione ed esibito, a richiesta, all'Ente Gestore.

Ai Centri, ai Diving, ai Residenti ed ai Non Residenti potrà essere fornita una scheda informativa di monitoraggio ambientale da compilare e restituire all'Ente Gestore.

**TITOLO 3**

***DISPOSIZIONI PER L'ATTIVITA' DELLA PESCA SPORTIVA***

Art.18  
*Disposizioni generali sulla pesca sportiva*

E' consentita la pratica della pesca sportiva nelle *Zone C* dell'Area Marina Protetta, come individuate nell'art. 2 del presente disciplinare, secondo le modalità riportate negli articoli seguenti. E' vietata la pratica della pesca sportiva nelle zone "A", nelle zone "B" e nei corridoi di accesso e di transito, come individuati nell'Art.2 del presente disciplinare. Sono altresì vietate le gare di pesca sportiva.

Art.19  
*Tipologia dell'utenza per la pesca sportiva*

Si individuano le seguenti utenze per la pesca sportiva:

- a) Pescatori sportivi residenti nei Comuni del Consorzio di Gestione, di seguito denominati "Residenti";
- b) Pescatori sportivi non residenti nei Comuni del Consorzio di Gestione di seguito denominati "Non Residenti".

Art.20  
*Tipologia degli attrezzi consentiti per la pesca sportiva*

E' consentito (nelle Zone "C") l'utilizzo dei seguenti attrezzi:

- a) Coppo o bilancia;
- b) Canne singole da lancio o lenza fisse, da terra o da barca, a non più di due ami;
- c) Bolentino anche con canna a mulinello a non più di due ami;
- d) Lenze per cefalopodi;
- e) Canne e lenze a traino di superficie e di fondo a non più di due ami per canna o lenza.

## Art.21

### *Modalità di svolgimento dell'attività di pesca sportiva*

L'attività di pesca sportiva è soggetta al rilascio di autorizzazione da parte dell'Ente Gestore.

Sono esentati i minori di anni quattordici se accompagnati da maggiorenne autorizzato.

La pesca sportiva può essere praticata sia a bordo di imbarcazioni che da terra, con gli attrezzi previsti dall'Art.20, secondo le seguenti limitazioni:

- a) coppo o bilancia in numero massimo di un attrezzo per pescatore sportivo autorizzato;
- b) canne singole da lancio, lenze fisse, canne a mulinello a non più di due ami ed in numero massimo di due attrezzi per pescatore sportivo autorizzato;
- c) canne e lenze per la pesca a traino di superficie e di fondo in numero massimo di due attrezzi per pescatore sportivo autorizzato.

Per tutto quanto concerne le modalità di utilizzo ed i limiti degli attrezzi previsti nei presenti articoli si fa riferimento al *Capo IV della Pesca Sportiva* del Regolamento per l'esecuzione della Legge n. 963 del 14 luglio 1965, concernente la disciplina della pesca marittima e successive modifiche ed integrazioni.

## Art.22

### *Disciplina delle catture*

Al pescatore sportivo non è consentito catturare prede di peso complessivo superiore a chilogrammi tre al giorno, limite superabile soltanto per la cattura di un singolo esemplare.

Sono vietati la cattura o il prelievo delle seguenti specie:

Cernia bruna (*Epinephelus Guaza*);

Corvina (*Sciaena umbra*);

Magnosa (*Scyllarides Latus*).

Sono vietate la cattura ed il prelievo di individui giovani come definiti dalla normativa vigente.

L'Ente Gestore si riserva comunque di assumere in materia ulteriori provvedimenti, di carattere temporaneo o permanente, finalizzati al divieto od alla limitazione di attività ritenute incompatibili con le esigenze di tutela del patrimonio marino dell'Area Protetta.

## Art.23

### *Rilascio di autorizzazione per l'attività della pesca sportiva*

All'istanza di autorizzazione in bollo sono allegate:

1. due fotografie di cui una autenticata;
2. dichiarazione riportante la residenza, i dati anagrafici del richiedente e la liberatoria al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge n.675/1996 ;
3. ricevuta del pagamento del canone;
4. copia di un documento di riconoscimento del richiedente
5. dichiarazione di assunzione delle responsabilità.

Le tariffe e le modalità di pagamento saranno stabilite con determinazione dell'Ente Gestore e graduate con importo decrescente di onerosità come segue:

- a) Non Residenti;
- b) Residenti.

Le autorizzazioni avranno durata annuale o semestrale e devono essere custodite a bordo ed esibite agli organi di controllo.

## TITOLO 4

### **DISPOSIZIONI PER LE ATTIVITA' DI PESCA PROFESSIONALE**

#### Art.24

##### *Zone di pesca ed utenza*

L'attività di pesca professionale è consentita nelle Zone "B" e "C".

L'attività di pesca professionale è consentita esclusivamente alle imbarcazioni da pesca di tonnellaggio non superiore a 10 tsl o 15 GT. La pesca professionale è riservata ai pescatori residenti nei comuni del Consorzio di Gestione e nel Comune di Meta, nonché alle cooperative di pescatori, costituite ai sensi della Legge n. 250 del 13 marzo 1958, aventi sede legale nei comuni innanzi richiamati alla data del 12 dicembre 1997 nonché ai soci delle cooperative medesime alla data del 12 dicembre 1997. I pescatori residenti, soci di cooperative non avente sede legale nei Comuni del Consorzio e nel Comune di Meta, sono equiparati ai pescatori residenti.

#### Art.25

##### *Attrezzi di pesca professionali*

La pesca professionale é consentita esclusivamente con i seguenti attrezzi:

Attrezzi da posta:

- *imbrotto, tramaglio, nassa, rete da posta fissa;*

Ferrettara:

- *piccola derivante, menaide, alalungara, palamitara, allacciara, bogara, sgomberara, occhiatarà .*

Palangari:

- *palangaro fisso e derivante;*

Lenze:

- *lenza a mano, a canna e trainata;*

Arpione:

- *asta, specchio e rastrello per ricci; arpione, fiocina.*

L'ancoraggio sia degli attrezzi da pesca che delle imbarcazioni da pesca è intesa come attività di pesca e quindi consentita nelle zone B e C.

#### Art.26

##### *Novellame*

E' vietata la cattura del novellame come definito dal Regolamento per l'esecuzione della Legge n. 963 del 14 luglio 1965, concernente la disciplina della pesca marittima e successive modificazioni ed integrazioni.

## Art.27

### *Rilascio delle autorizzazioni per l'attività di pesca professionale*

Il rilascio di autorizzazione per l'attività di pesca professionale è subordinato alla presentazione di istanza in bollo con allegati:

- a) per le società, le cooperative, i consorzi e le altre strutture associative:
- 1) dichiarazione del legale rappresentante attestante la conoscenza della normativa in materia, riportante il numero di iscrizione al Registro Imprese Pesca nonché l'elenco delle matricole delle imbarcazioni da pesca con relativi attrezzi di cui all'Art.25 del presente disciplinare e la liberatoria al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge n.675/1996;
  - 2) estratto storico dell'elenco soci;
  - 3) copia di un documento di riconoscimento del rappresentante legale;
  - 4) dichiarazione di assunzione delle responsabilità.
- b) per pescatori autonomi titolari di imbarcazione:
- 1) dichiarazione del titolare dell'impresa attestante la conoscenza della normativa in materia, riportante il numero di iscrizione al Registro Imprese Pesca nonché la matricola dell'imbarcazione da pesca con relativi attrezzi di cui all'Art.25 del presente Disciplinare e la liberatoria al trattamento dei dati ai sensi della Legge n.675/1996;
  - 2) copia di un documento di riconoscimento del titolare dell'imbarcazione;
  - 3) dichiarazione di assunzione delle responsabilità.
- c) per pescatori residenti in uno dei Comuni facenti parte del Consorzio ed in quello di Meta alla data del 12/12/1997 e che risultano iscritti a cooperative o altre strutture associate non aventi sede legale in uno dei Comuni del Consorzio o nel Comune di Meta :
- 1) dichiarazione del pescatore socio dell'impresa attestante la conoscenza della normativa in materia, riportante il numero di iscrizione al Registro Imprese Pesca nonché la matricola dell'imbarcazione da pesca con relativi attrezzi di cui all'Art.25 del presente disciplinare su cui è imbarcato e la liberatoria al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge n.675/1996;
  - 2) copia di un documento di riconoscimento del titolare dell'imbarcazione;
  - 3) copia del ruolino di equipaggio dell'imbarcazione su cui è imbarcato;
  - 4) dichiarazione di assunzione delle responsabilità.

La variazione alla struttura imprenditoriale del richiedente va comunicata all'Ente Gestore entro il termine di giorni quindici pena la decadenza dell'autorizzazione.

Le autorizzazioni devono essere custodite a bordo ed esibite agli organi di controllo.

## **TITOLO 5**

### **DISPOSIZIONI PER LE ATTIVITA' LEGATE ALLA NAUTICA**

## Art.28

### *Ormeggio ed ancoraggio*

Ai fini del presente disciplinare si definisce:

*ancorare*: affondare una ancora;

*ormeggiare*: assicurare una imbarcazione ad un gavitello predisposto.

a) Nelle Zone “A” è vietato l’ancoraggio; è consentito l’ormeggio alle sole imbarcazioni autorizzate per le sole attività di servizio, ricerca scientifica, studio e di visita subacquea guidata, ai gavitelli posizionati, due in prossimità dell’isolotto di “Vetara”, due in prossimità della secca a Ponente dell’isola de Li Galli e due in prossimità dello scoglio del Vervece;

b) Nelle Zone “B” è vietato l’ancoraggio; è consentito l’ormeggio ai gavitelli posizionati:

1) nell’area denominata “Mortelle” e compresa tra i punti:

	Latitudine	Longitudine
<b>a1)</b>	40° 34'. 57 N	14° 20'. 78 E
<b>b1)</b>	40° 34'. 57 N	14° 21'. 05 E
<b>c1)</b>	40° 34'. 81 N	14° 20'. 90 E

2) nell’area denominata “Isca” e compresa tra i punti:

	Latitudine	Longitudine
<b>a2)</b>	40° 35'. 22 N	14° 22'. 10 E
<b>b2)</b>	40° 35'. 02 N	14° 22'. 29 E
<b>c2)</b>	40° 35'. 21 N	14° 22'. 81 E
<b>d2)</b>	40° 35'. 55 N	14° 22'. 80 E

3) nell’area denominata “Li Galli” e compresa tra i punti:

	Latitudine	Longitudine
<b>a3)</b>	40° 35'. 08 N	14° 26'. 25 E
<b>b3)</b>	40° 35'. 08 N	14° 26'. 47 E
<b>c3)</b>	40° 34'. 89 N	14° 26'. 47 E
<b>d3)</b>	40° 34'. 89 N	14° 26'. 25 E

4) nell’area denominata “Cala Cerva e compresa tra i punti:

	Latitudine	Longitudine
<b>a4)</b>	40° 36'. 50 N	14° 25'. 09 E
<b>b4)</b>	40° 36'. 08 N	14° 25'. 03 E
<b>c4)</b>	40° 36'. 50 N	14° 26'. 00 E
<b>d4)</b>	40° 36'. 75 N	14° 25'. 86 E

5) N.2 gavitelli saranno posizionati nelle Loc. Mortelle e Li Galli da destinare all’ormeggio delle imbarcazioni a traffico passeggeri superiori a 18 mt.

Nell’area denominata “Baia di Leranto”, delimitata dalla congiungente i punti di coordinate geografiche:

	Latitudine	Longitudine
<b>E1)</b>	40° 34'. 18' N	14° 19' . 48 E
<b>G1)</b>	40° 34'. 27' N	14° 20' . 30 E

e la linea di costa compresa tra essi è consentito l’ormeggio delle imbarcazioni autorizzate

per le sole attività di servizio, ricerca scientifica, studio e di visita guidata anche subacquea, ai 14 gavitelli posizionati.

Nelle zone "B" è consentito l'ormeggio dalle ore 06.00 alle ore 20.00.

c) Nelle Zone "C" l'Ente Gestore provvede alla redazione del Piano degli ormeggi e degli ancoraggi che contiene l'individuazione delle aree e le modalità per l'ormeggio e per l'ancoraggio, secondo le modalità riportate nell'art. 3 del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 13 Giugno 2000, pubblicato sulla G.U. del 22.08.2000 n. 195.

Nelle more della approvazione del presente disciplinare e del Piano degli ormeggi e degli ancoraggi di cui al punto c) dell'art. 28 del presente disciplinare sono consentiti l'ancoraggio e, negli specchi acquei in concessione alla data del 12.12.1997, l'ormeggio, se compatibili con le esigenze di tutela e con le finalità della Riserva.

La disciplina che regola l'utilizzo dei gavitelli sarà predisposta dall'Ente Gestore con successivo atto. Nr 1 gavitello per ogni area di ormeggio sarà comunque riservato a persone portatori di handicap.

#### Art.29

##### *Modalità di accesso alle aree di ormeggio e di transito nei corridoi DUE e TRE*

L'accesso alle aree di ormeggio di Mortelle, Isca e Cala Cerva avviene dal lato confinante con le zone C. L'accesso all'area di ormeggio de Li Galli avviene dal versante orientale del "Gallo Lungo".

L'ormeggio è a pagamento nei modi e nei termini definito dall'Ente Gestore.

Nei corridoi DUE e TRE di cui all'art. 2 del presente disciplinare consentita la navigazione a remi, a motore ed a vela a velocità di sicurezza anche ad imbarcazioni superiori a 18 m f.t.

#### Art.30

##### *Tipologie delle attività legate alla nautica*

All'interno dell'area protetta si individuano le seguenti tipologie di attività di:

- a) traffico passeggeri per visite guidate, di seguito indicato "Traffico";
- b) noleggio imbarcazioni per visite guidate, di seguito indicato "Noleggio";
- c) diporto nautico privato, di seguito indicato "Diporto";
- d) locazione imbarcazioni, di seguito indicato "Locazione"
- e) servizio speciale, di seguito indicato "Servizio"

### **Capo 1**

#### **Disciplina del traffico passeggeri, del noleggio imbarcazioni e del servizio speciale per visite guidate**

#### Art.31

##### *Visite guidate*

Le attività di visite guidate, anche subacquee, sono riservate ad armatori residenti in uno

dei comuni del Consorzio di Gestione della Riserva Marina di "Punta Campanella".

Le imbarcazioni sono dotate di licenza al traffico passeggeri per le visite guidate anche subacquee, noleggio e/o abilitate alla navigazione ad uso privato o in conto proprio per le sole visite guidate subacquee ed attrezzate con casse per la raccolta delle acque reflue e dei residui fecali.

Le visite all'area protetta sono accompagnate da guida autorizzata.

#### Art.32

##### *Modalità di svolgimento delle visite guidate*

Lo svolgimento delle attività di visita guidata all'interno dell'area protetta è consentita nella zona A per le sole immersione subacquee, zona "B" e nella zona "C" secondo le seguenti modalità:

- a) annualmente, L'Ente Gestore vara un piano di utilizzo del servizio di visita guidata. Sono consentite, alle imbarcazioni al traffico passeggeri, visite guidate giornaliere fino ad un numero massimo di 14 unità. Mentre per le attività di immersione subacquee sono consentite, alle imbarcazioni abilitate a noleggio e/o a quelle abilitate alla navigazione ad uso privato o in conto proprio nelle acque marittime, visite guidate fino ad un massimo di 20 unità. Sarà data preferenza agli armatori già operanti nei settori delle gite turistiche anche subacquee alla data del 12.12.1997;
- b) è vietato l'utilizzo di impianti di diffusione della voce e di segnali sonori se non allo scopo di fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate dai turisti trasportati e con il volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione da parte degli stessi;
- c) al fine di garantire la sicurezza e la corretta fruizione, le unità devono utilizzare i gavitelli predisposti per l'ormeggio loro assegnati ed opportunamente contrassegnati, nel rispetto degli orari di sosta e delle modalità di accesso stabiliti dall'Ente Gestore;
- d) le armatorie utilizzano le guide autorizzate dall'Ente Gestore.

#### Art.33

##### *Rilascio delle autorizzazioni per le visite guidate*

Il rilascio di autorizzazione annuale per le visite guidate è subordinata alla presentazione di istanza in bollo con allegati:

1. certificato di vigenza rilasciato dalla Camera di Commercio;
2. dichiarazione del legale rappresentante riportante gli estremi dell'iscrizione al Registro nel caso di unità adibite al traffico passeggeri, al noleggio o alla navigazione ad uso privato o in conto proprio nelle acque marittime, nonché della concessione demaniale marittima di stazionamento dell'imbarcazione e della liberatoria al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge n.675/1996;
3. ricevuta di pagamento del canone;
4. copia di un documento di riconoscimento del rappresentante legale o del titolare dell'azienda;
5. dichiarazione di assunzione delle responsabilità.

Le autorizzazioni devono essere custodite a bordo ed esibite agli organi di controllo.



#### Art.34

#### *Disposizioni per il noleggio imbarcazioni*

Si richiama di seguito la definizione dell'attività di noleggio imbarcazioni da diporto di cui al D.L. 21 Ottobre 1996 n. 535: "il contratto con cui una delle parti in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con l'unità da diporto, una determinata navigazione, ovvero entro il periodo di tempo convenuto, la navigazione ordinata dall'altra parte alle condizioni stabilite dal contratto avendo a bordo non più di dodici passeggeri escluso l'equipaggio. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante alle cui dipendenze resta l'equipaggio". Per le unità abilitate alla navigazione ad uso privato o in conto proprio nelle acque marittime si fa riferimento alla L. n.472 del 7 dicembre 1999.

### **Capo 2**

#### **Disciplina del diporto nautico privato e della locazione imbarcazioni**

#### Art.35

Nelle zone "A" sono vietate le attività diportistiche sia private che locative. Nelle zone "B" è consentita la navigazione a remi o a vela; la navigazione a motore è consentita limitatamente all'avvicinamento agli ormeggi e per manovra come regolamentato negli articoli 28 e 29 e nel successivo articolo 36 del presente disciplinare. Nelle zone "C" è consentita l'attività diportistica come regolamentato negli articoli 28 e 29 del presente disciplinare.

#### Art.36

#### *Autorizzazioni alla navigazione delle imbarcazioni tra Scoglio Scruopolo e la Punta a Ponente della Grotta Matera*

Tra lo scoglio Scruopolo e la Punta a Ponente della Grotta Matera è consentito il transito a motore alle imbarcazioni aventi le dimensioni massime di 7.50 m f.t. se a motore e 10 m f.t. se a vela, autorizzati dall'Ente Gestore.

#### Art.37

#### *Disposizioni per la locazione di unità da diporto*

Si richiama di seguito la definizione dell'attività di locazione da diporto di cui al D.L. 21 Ottobre 1996 n. 535: "Il contratto con cui una delle parti si obbliga verso corrispettivo a far godere all'altra per un dato periodo di tempo l'unità da diporto. L'unità passa in godimento autonomo dal conduttore il quale esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi".

### **Capo 3**

#### **Modalità di accesso alle spiagge ed alle baie**

#### Art.38

##### *Disposizioni generali per le attività turistico ricreative sulle spiagge e nelle baie*

Sono vietate la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate in modo ambulante.

Nelle aree demaniali ricadenti nelle zone "C" è consentita l'attività di noleggio ombrelloni e sdraio in conformità alla normativa vigente e comunque previa autorizzazione da parte dell'Ente Gestore.

#### Art.39

##### *Disciplina delle attività nella Baia di Ieranto e nel Fiordo di Crapolla*

L'accesso nella Baia di Ieranto e nel Fiordo di Crapolla è consentito alle unità di servizio, di pesca professionale ed alle unità adibite ad attività di visite guidate anche subacquee.

L'accesso al Fiordo di Crapolla avviene nel corridoio UNO ed è consentito esclusivamente alle imbarcazioni legittimamente custodite nei depositi esistenti previa autorizzazione da parte dell'Ente Gestore.

E' consentito lo sbarco alle spiagge della Baia di Ieranto e del Fiordo di Crapolla per visite di interesse naturalistico nella misura massima di 100 persone al giorno articolate in gruppi di non più di 25 unità.

E' vietata la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande.

### **TITOLO 6**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### Art.40

##### *Ricerca Scientifica*

L'attività di Ricerca Scientifica nell'area protetta è consentita previo autorizzazione dell'Ente Gestore e viene rilasciata dietro valutazione della ricerca da condurre.

#### Art.41

##### *Interventi all'interno dell'Area Marina Protetta*

Per la realizzazione di opere, ricadenti nell'allegato B del D.P.R. del 12 aprile 1996 relativo all'atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art.40, comma 1, della Legge n.146 del 22 febbraio 1994, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, all'interno dell'area marina protetta e dei relativi territori ricadenti nel demanio marittimo è richiesta la Valutazione Impatto Ambientale.

Per tutte quelle opere non ricadenti nelle tipologie di cui al relativo allegato B del D.P.R. del 12 aprile 1996, il soggetto attuatore dell'intervento dovrà presentare istanza all'Ente territoriale competente, il quale è tenuto a richiedere il parere all'Ente Gestore dell'area protetta, allegato relazione dell'intervento da effettuare.

## TITOLO 7

### NORME TRANSITORIE, FINALI E DI RINVIO

#### Art.42

##### *Immersione subacquea*

Per le finalità di tutela e salvaguardia dell'ambiente marino l'Ente Gestore può introdurre limitazioni alle immersioni subacquee anche attraverso la sospensione delle attività e delle relative autorizzazioni.

Nelle more della formazione delle guide autorizzate il Direttore della Riserva può costituire un albo temporaneo che individui i soggetti idonei a tale mansione.

#### Art.43

##### *Pesca sportiva e professionale*

Al fine di preservare gli stock ittici l'Ente Gestore può introdurre limitazioni alla pesca sportiva e professionale anche attraverso la sospensione delle attività e delle relative autorizzazioni.

#### Art.44

##### *Ormeggio ed Ancoraggio*

Nelle Zone "A" nelle more della installazione dei gavitelli di cui all'art. 28 è consentita la sosta alle unità autorizzate munite di assistente di bordo; è vietato, comunque l'utilizzo di ancore di fondo.

Nelle zone "B" è facoltà del Direttore riservare appositi gavitelli previo specifica motivata richiesta da parte dei proprietari e/o possessori di abitazioni lungo la fascia costiera.

#### Art.45

##### *Gite turistiche*

Le imbarcazioni dotate di servizi igienici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, hanno 1 anno, a partire dall'entrata in vigore del seguente disciplinare, per dotare le proprie imbarcazioni di casse di raccolta dei liquami di bordo di cui all'Art.31 del presente disciplinare. La mancata osservanza di tale norma costituisce motivo di sospensione della relativa autorizzazione.

#### Art.46

##### *Sanzioni*

I soggetti, muniti di autorizzazione, che trasgrediranno le norme riportate nel presente disciplinare saranno sospesi dall'esercizio per un periodo variabile da uno a 12 mesi a seconda dell'infrazione commessa. Agli stessi sarà comunque applicata un'ammenda amministrativa, la cui disciplina sarà emanata dall'Ente Gestore con successivo atto. La trasgressione reiterata per più di tre volte, in due anni, comporterà il ritiro definitivo dell'autorizzazione.

Art.47  
*Norma di rinvio*

Il presente disciplinare potrà essere oggetto di modifiche ed integrazioni. Il prezzario delle tariffe praticate per le attività previste e consentite nella Riserva dovrà essere sottoposto alla preventiva approvazione dell'Assemblea.

Per tutto quanto non disposto dal presente disciplinare si intendono applicabili le disposizioni delle leggi Comunitarie, Nazionali e Regionali vigenti.